



TRIBUNALE FEDERALE

**DECISIONE N. 4**

Il Tribunale Federale, sentite le parti, esaminati i documenti, ritenuta evidente la prova dell'avvenuta dichiarazione irregolare, per altro non contestata;

considerata la insussistenza di danni derivanti in pregiudizio della Federazione Italiana Rugby;

considerata plausibile l'ipotesi di errore scusabile da parte del tesserato Del Prete Carlos;

ritenuto che la sottoscrizione del modulo, seppur per presa visione, da parte del presidente della società Colorno rugby, non può certamente costituire, per tale soggetto, ipotesi di errore scusabile

P.Q.M.

Visto l'articolo 20.1 del RG nonché l'art. 11.2 condanna Del Prete Carlos Gregori alla sanzione di giorni 15 di interdizione. Condanna la società Rugby Colorno alla sanzione pecuniaria di € 500 per responsabilità oggettiva.

Il Presidente del Tribunale Federale

Avv. Enzo Paolini

PUBBLICATA

IL 15/12/2022

Roma 14 dicembre 2022

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 14/12/2022

**Tribunale Federale**  
**Il Segretario**  
**Barbara Zicchiari**

FEDERAZIONE  
ITALIANA  
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord  
Foro Italico - 00135 Roma  
federugby.it

T +39 06 45213131  
F +39 06 45213176  
giustizia@federugby.it  
giustizia@pec.federugby.it